

## **DETERMINAZIONE N. 35/DAGR/2018**

PROCEDURA DI GARA APERTA IN AMBITO NAZIONALE - CIG 7143564F7C - FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AGLI UFFICI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO IN MATERIA DI DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - **REVOCA DELLA PROCEDURA DI GARA**

### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE**

#### **VISTI:**

- la legge del 27 dicembre 2017, n.205 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici” (di seguito: Codice);
- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante: “Nuove norme sul procedimento amministrativo” (di seguito: legge 241/90);
- i seguenti provvedimenti adottati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ora ridenominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) in forza dell’articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205:
  - deliberazione del 23 febbraio 2017, 90/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 90/2017/R/IDR);
  - deliberazione del 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR);
  - deliberazione del 18 gennaio 2018, 25/2018/ R/IDR (di seguito: deliberazione 25/2018/R/IDR);
- la propria determinazione del 12 luglio 2017, n. 117/DAGR/2017 (di seguito: determinazione n. 117/DAGR/2017);
- il comunicato del 31 gennaio 2018, predisposto dall’Unità Gare e Contratti della scrivente Direzione dell’Autorità e pubblicato, in pari data, sul profilo del committente dell’Autorità;
- la nota interna del 31 gennaio 2018, predisposta dal Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell’Autorità nella sua qualità di Responsabile del Procedimento.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità, con la determinazione 117/DAGR/2017, ha avviato - ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, e 60 del Codice - una procedura di gara aperta, CIG 7143564F7C, in ambito nazionale finalizzata alla selezione di un qualificato operatore economico cui affidare il contratto avente ad oggetto lo svolgimento di un servizio di supporto tecnico specialistico agli Uffici dell’Autorità in materia di definizione della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato;
- la predetta procedura di gara è stata formalmente avviata mediante la pubblicazione del Bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5ª Serie speciale in data 17 luglio 2017, prevedendo la data del 13 settembre 2017 quale termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati;
- all’attualità la procedura risulta ferma alla conclusione della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici interessati, antecedente all’adozione del relativo provvedimento formale di ammissione.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il Responsabile del Procedimento - giusta propria nota interna del 31 gennaio 2018 - ha rappresentato quanto segue:
  - nelle more dello svolgimento della procedura di gara di cui ai precedenti alinea sono intervenute rinnovate situazioni di fatto e di diritto, non previste né prevedibili al momento della sua indizione, che hanno avuto un impatto necessariamente modificativo dell’oggetto dell’appalto posta a gara;
  - in particolare, la legge 205/17 ha assegnato all’Autorità il nuovo compito di contribuire alla definizione di una delle due sezioni (c.d. sezione “acquedotti”) in cui è articolato il “Piano nazionale di interventi nel settore idrico” e, più nel dettaglio, ha previsto:
    - (i) ai sensi del proprio art. 1, comma 516, che - ai fini della “programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche” - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato il “Piano nazionale di interventi nel settore idrico”, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi»;
    - (ii) ai sensi del proprio art. 1, comma 517, che, ai fini della definizione della sezione “acquedotti” del citato Piano nazionale, l’Autorità - sentiti le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull’attuazione dei piani economici finanziari dei gestori - *“trasmetta l’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:*
      - a. *raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica;*



delineato con la citata deliberazione 90/2017/R/IDR e in conformità agli obiettivi in essa delineati, relativi principalmente a:

- (i) promuovere l'adeguamento del sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti a livello europeo, assicurando i necessari livelli di qualità della risorsa e di qualità ambientale;
  - (ii) garantire la diffusione, la fruibilità e la qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
  - (iii) rafforzare gli incentivi alla capacità di presidio dell'infrastruttura esistente;
- il mutato quadro giuridico delle attribuzioni dell'Autorità, nonché la svolta risoluta nel percorso di implementazione e introduzione della regolazione della qualità tecnica, di cui ai precedenti alinea, ha comportato all'attualità che:
- (i) è emersa l'esigenza di ampliare il novero delle attività previste nel Capitolato tecnico allegato alla procedura di gara avviata con la determinazione 117/DAGR/2017 e da svolgere in coerenza con la sopravvenuta normativa, per le quali risulta necessario avvalersi di un supporto specialistico esterno;
  - (ii) gran parte delle attività previste nel citato Capitolato tecnico, relative ai primi 12 mesi dell'incarico, sono state svolte internamente dagli Uffici della Direzione Sistemi Idrici dell'Autorità, data l'urgenza e improcrastinabilità imposte in particolare dall'emergenza idrica 2017, non compatibili con le tempistiche necessariamente meno stringenti e difficilmente comprimibili di conclusione della procedura di gara;
  - (iii) per le altre attività residuali già previste nel medesimo Capitolato tecnico è venuta meno l'esigenza puntuale, o risulta più efficace procrastinarne l'avvio, essendosi venuta concretamente a delineare, successivamente alla pubblicazione del bando di gara, l'impostazione metodologica individuata dall'Autorità per regolare la qualità tecnica del SII, rispetto al percorso inizialmente ipotizzato nel Capitolato tecnico;
- con il citato comunicato del 31 gennaio 2018 l'Autorità ha pertanto informato gli operatori economici partecipanti alla gara delle predette situazioni incidenti sul suo svolgimento, rappresentando altresì che all'attualità risultavano in corso opportune valutazioni in merito alla prosecuzione della medesima procedura di gara.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il secondo capoverso dell'art. 19 del Disciplinare della procedura di gara avviata con la determinazione 117/DAGR/2017 prevede espressamente, in conformità all'art. 21 *quinquies* della legge 241/90, che *“l'Amministrazione si riserva, comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice, il diritto di non pervenire all'aggiudicazione della gara qualora le offerte venissero considerate: (i) non conformi al principio di congruità; (ii) non adeguate alle proprie esigenze di bilancio; (iii) per sopravvenute ragioni di carattere pubblico; (iv) per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all'Autorità”*;

- gli operatori economici concorrenti hanno espressamente dichiarato, nell'ambito della citata procedura di gara, di conoscere ed accettare che l'Autorità si è riservata la facoltà di interrompere e/o revocare e/o annullare la gara in qualsivoglia momento, e comunque, di non procedere all'aggiudicazione definitiva e di rinunciare, in tale eventualità, a qualsivoglia ristoro e indennizzo e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti dell'Autorità medesima per tale ragione;
- il potere di revoca della Pubblica Amministrazione è riconosciuto in via generale dalla giurisprudenza amministrativa e, in particolare, con riferimento allo svolgimento delle procedure di gara, in relazione alle quali è da ritenersi legittimo il provvedimento di revoca - per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario - adottato ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge 241/90 in una fase della procedura antecedente al consolidarsi di posizioni delle parti e motivato da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che evidenzia la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente anche al fine di ottenere un risparmio economico.

**RITENUTO CHE:**

- sussistano all'attualità i presupposti - giusta nota interna del 31 gennaio 2018 del Responsabile del Procedimento - per pervenire, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 21 *quinquies* della legge 241/90 e l'art. 19 del Disciplinare di gara, alla revoca della procedura di gara CIG 7143564F7C avviata con la determinazione 117/DAGR/2017 in quanto:
  - il mutato quadro giuridico sopravvenuto alla indizione della procedura di gara, unitamente all'aggravarsi della contingenza dell'emergenza idrica, hanno condotto ad un giudizio di non convenienza dell'aggiudicazione della procedura di gara in corso, sulla base del Capitolato tecnico posto a base di gara, in ragione di una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, anche in coerenza con un obiettivo di risparmio ed economicità dell'azione amministrativa;
  - più nello specifico risulta:
    - (i) decaduta e/o superata l'esigenza di affidarsi a un supporto specialistico esterno per la quasi totalità delle attività previste, per i primi 12 mesi, nel relativo Capitolato tecnico;
    - (ii) emersa in pari ambito l'esigenza di ampliare il novero delle attività da svolgere in coerenza con la sopravvenuta normativa, per le quali risulta necessario avvalersi del predetto supporto specialistico esterno;
  - essendosi la procedura di gara arrestata alla fase antecedente sia all'apertura delle offerte che all'aggiudicazione provvisoria della gara, non si è consolidata alcuna posizione dei concorrenti, né alcun legittimo affidamento in merito ad alcun vincolo contrattuale

## **DETERMINA**

1. di revocare - alla luce di quanto rappresentato nella nota interna del 31 gennaio 2018 predisposta dal Responsabile del Procedimento - la procedura di gara aperta avente CIG 7143564F7C avviata con la determinazione 117/DAGR/2017, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 21 *quinquies* della legge 241/90 e l'art. 19 del Disciplinare di gara, procedendo conseguentemente alla sua non aggiudicazione;
2. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara CIG 7143564F7C e pubblicato sui siti informatici, ivi compreso quello dell'Autorità, previsti dalla normativa vigente.

Milano, 22 febbraio 2018

Il Direttore  
*Giovanni Colombo*